

## Deliberazione di Giunta regionale n. 163 del 26 febbraio 2007

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all'attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d'azione di cui alla D.G.R. 25/2007

### La Giunta Regionale

Visto il regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 1783/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 che modifica il regolamento (CE) n. 1257/99 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA);

Visto il regolamento (CE) n. 864/04 del Consiglio del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/03 e, in particolare, l'allegato IV;

Visto il regolamento (CE) n.21/04 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) 1782/03 e le direttive 92/102/CEE e 67432/CEE;

Visto il regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/04 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n.1698/05 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e le relative disposizioni applicative;

Vista la D.G.R. n.132 del 17 febbraio 2006 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nell'ambito della condizionalità per la Regione Liguria ai sensi del D.M. 13 dicembre 2004;

Visto il D.M. 21 dicembre 2006 n.12541 recante "disciplina del regime della condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005;

Considerato in particolare l'art. 2, del Decreto Ministeriale del 21 dicembre 2006, che prevede che le Regioni e le Province Autonome definiscono, per l'anno 2007 inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto e, per le annualità successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

Rilevata la necessità di recepire ed integrare ai sensi del D.M. del 21 dicembre 2006 l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità, che è volto a subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/05 al rispetto di taluni criteri di gestione obbligatori e delle norme relative alle buone condizioni agronomiche ed ambientali;

Tenuto conto che detti criteri di gestione obbligatori sono intesi ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali, secondo disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, così come le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente al ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole;

Ritenuto che si debba procedere, a livello territoriale, al recepimento e alla integrazione degli impegni applicabili in base agli atti elencati nell'allegato 1 dello stesso D.M. ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 dello stesso D.M.;

Ritenuto inoltre di integrare la D.G.R. n. 25 del 19 gennaio 2007 "Direttiva 91/676/CEE - modifica del "Programma d'azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola" relativamente ad alcune precisazioni richieste dal Ministero dell'Ambiente in data 01/02/2007, in merito alle disposizioni per il trasporto dei liquami ed ai limiti di pendenza per lo spandimento dei residui, apportando altresì alcune errata corrige;

Per quanto non specificatamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme nazionali e comunitarie in quanto applicabili;

Ritenuto che il presente atto sostituisce con decorrenza dalla data di approvazione, la D.G.R. n.132 del 17 febbraio 2006 che definisce l'elenco degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del D.M. 15 dicembre 2005;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione civile;

## **DELIBERA**

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni riportate nei seguenti allegati che gli agricoltori beneficiari dei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) 1782/03 e delle indennità di cui all'articolo 36, lettera a), punti da i) a v), e lettera b), punti i), iv) e v) del regolamento (CE) n.1698/05 devono rispettare:

Allegato 1 " Criteri di Gestione Obbligatori"

Allegato 2 "Norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali"

- Gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni di cui all'Allegato 3 avente ad oggetto: "Integrazioni alla Parte I del programma d'azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui alla D.G.R. 25/2007";
- di dare atto che per chiarezza e completezza delle disposizioni di cui alla presente delibera si riportano le seguenti definizioni contenute nel D.M. 21 dicembre 2006 e successive modifiche e integrazioni:
  - a) «atto»: ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1782/03, relativo ai criteri di gestione obbligatori, così come individuati nell'allegato al presente atto;
  - b) «norma»: le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'art. 5 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/03 e successive modifiche e integrazioni, così come definite nell'allegato al presente atto;
  - c) «azienda»: l'insieme delle unità di produzione gestite da un agricoltore, così come definita all'art. 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1782/03.
- di stabilire che le norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'allegato 2 riguardano qualsiasi superficie agricola dell'azienda beneficiaria di aiuti diretti e sono differenziate a seconda delle tipologie di utilizzazione delle particelle come di seguito indicato:
  - a) superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento n. 1782/03 ed escluse le superfici di cui alla successiva lettera b);
  - b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03;
  - c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
  - d) oliveti con riferimento alla cura della pianta;
  - e) qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti.
- di stabilire che il presente atto sostituisce, con decorrenza dalla data di approvazione, la D.G.R. n.132 del 17 febbraio 2006;
- di dare mandato al Direttore del Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile, di predisporre un provvedimento integrativo ai sistemi di controllo nonché di definire le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo;
- di dare mandato alla Struttura competente per materia di provvedere all'emanazione di eventuali disposizioni attuative e alla definizione delle necessarie norme tecniche e procedurali;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto;

- di stabilire che la presente deliberazione venga pubblicata integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.